

Il predetto Servizio invitava inoltre l'Azienda USL e i Servizi sociali del Comune di Bologna ad assicurare una tempestiva attivazione degli interventi in favore dell'anziana suora, suggerendo altresì l'opportunità di adeguare il proprio regolamento alle considerazioni di principio esposte.

Finalmente, dopo alcune sollecitazioni, l'Azienda USL assicurava sia l'attivazione dell'iter procedurale di propria competenza e sia anche l'adeguamento del proprio regolamento alle indicazioni fornite dal Servizio regionale.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna Nord**
N. 76/2001

Un cittadino segnalava al Dipartimento prevenzione e salute dell'abitato dell'Azienda USL Bologna Nord e al Comune di Budrio la situazione di inquinamento determinata dai gas nocivi e dagli scarichi di una lavanderia posta nello stabile da lui abitato. Non avendo ottenuto alcun riscontro dalle predette amministrazioni, lo stesso provvedeva a segnalare l'episodio a questo ufficio.

Chiedevo allora ai responsabili dei rispettivi enti di conoscere le risultanze delle verifiche effettuate.

Dalle ispezioni prontamente effettuate dal Dipartimento Prevenzione e salute dell'abitato emergeva che non tutte le opere ed accorgimenti prescritti a suo tempo in sede di concessione edilizia erano stati eseguiti, e che conseguentemente occorreva approntare con urgenza gli opportuni interventi.

Il Comune di Budrio emetteva allora ordinanza con la quale imponeva alla ditta l'effettuazione degli interventi.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna Nord**
N. 725/2001

Il Distretto di San Giorgio di Piano della Azienda USL Bologna Nord aveva rigettato la richiesta di assegno di cura a favore di un'anziana, presentata dai suoi familiari nel 1994, nel presupposto che la stessa percepiva l'indennità di accompagnamento.

Nel 1998 analoga richiesta era stata respinta per lo stesso motivo.

In proposito, nel gennaio 2000 il Servizio regionale Servizi socio-sanitari aveva fatto presente al Distretto che, mentre inizialmente l'assegno di accompagnamento era considerato motivo di esclusione per l'erogazione dell'assegno di cura, le direttive regionali intervenute dal 1995 in poi avevano chiarito che la percezione di tale indennità comportava solamente una riduzione dell'assegno di cura.

Il Distretto allora aveva comunicato al Servizio regionale Servizi socio-sanitari che, "è stato avviato ...un percorso atto a definire nuove procedure, criteri e modalità di gestione del contributo alle famiglie, nel rispetto delle indicazioni della direttiva regionale" (la n. 1377/1999). Alla luce dei contenuti che saranno definiti in questa sede, sarà cura di questa Azienda riprendere in considerazione il caso,,,".

Ciononostante, nel luglio 2000 un familiare dell'anziana chiedeva il mio intervento per sbloccare la pratica. Invitavo allora il Distretto a provvedere al riguardo, in quanto era oramai trascorso troppo tempo.

Dopo alcuni solleciti, apprendevo che solo nell'agosto 2000 era stato elaborato il regolamento aziendale contenente la disciplina applicabile al caso in esame e che, sulla base di quest'ultimo, l'invalida era stata sottoposta agli accertamenti prescritti e le era stato riconosciuto l'assegno di cura per sei mesi, peraltro solamente a decorrere dal settembre 2001.

A conclusione del predetto intervento non posso fare a meno di sottolineare che il comportamento tenuto dall'Azienda dal 1995 (o quantomeno dal 1998, data della seconda istanza) fino al 2001, ha comportato un sensibile danno per l'interessata: infatti, il mancato assoggettamento dell'anziana alle verifiche finalizzate alla corresponsione del beneficio ha comportato la perdita del beneficio per tutti quegli anni, così come del resto è avvenuto nei confronti di tutti gli anziani che in quel periodo si trovavano in analoga situazione.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna Sud**
N. 278/2001

Insoddisfatta del medico pediatra attualmente incaricato di seguire il proprio figlio, una signora richiedeva l'assegnazione di un diverso pediatra.

L'operatore del CUP non accoglieva tale richiesta in quanto tutti i pediatri operanti su quel territorio avevano raggiunto il numero massimo di assistiti. L'interessata pertanto era invitata a sceglierne uno operante presso un comune vicino.

Non convinta di tale soluzione, per lei disagiata, la signora richiedeva l'intervento di questo ufficio.

Una rapida presa di contatto ha così permesso di individuare un pediatra che nel frattempo aveva ridotto il numero dei propri assistiti e che godeva della fiducia della signora, con ciò risolvendo felicemente la pratica.

E' da precisare al riguardo che l'interessata non aveva mai espresso critiche sull'operato degli operatori CUP, quanto piuttosto sulla scarsa disponibilità di pediatri in quel certo ambito territoriale.

• **Azienda U.S.L. di Imola**
N. 230/2001

Richiedeva il mio intervento un medico psichiatra con cittadinanza italo-albanese residente ad Imola il quale, nel gennaio 2000, aveva presentato domanda di ammissione all'avviso - per soli titoli e per la posizione funzionale di Dirigente Medico Psichiatra - indetto dall'Azienda USL di Imola.

L'interessato riteneva infatti, per la sua qualità di cittadino profugo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, di aver diritto all'assunzione obbligatoria in attuazione della legge n. 763 del 1981 - Normativa organica per i profughi.

Replicava l'Azienda facendo presente che il diritto all'assunzione obbligatoria è previsto solamente in relazione alle procedure concorsuali per la copertura definitiva di posti vacanti, e non per un avviso pubblico diretto ad ovviare a future necessità di assunzioni temporanee.

In ogni caso, osservava l'Azienda che, per poter beneficiare dell'assunzione obbligatoria in qualità di Medico Dirigente, l'interessato sarebbe dovuto risultare in possesso, oltre che dei requisiti generali di ammissione al pubblico impiego, anche dei requisiti specifici previsti dal

Regolamento concorsuale per il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale: sul punto, non essendovi convergenza interpretativa con lo stesso, l'Azienda aveva formulato un quesito al Ministero della Sanità, senza peraltro ottenere alcun riscontro nonostante i ripetuti solleciti.

L'Azienda faceva inoltre presente che era infondata l'ulteriore pretesa dell'interessato di essere assunto anche in soprannumero, in attuazione dell'art.14 della legge n. 763/1981, norma che prevede tale facoltà solamente in favore del personale insegnante.

Verificata la normativa richiamata dall'Azienda a fondamento della propria decisione, non riscontravo alcuna censura nel suo operato: conseguentemente provvedevo a comunicare tutto ciò all'interessato, facendogli inoltre presente che avrei provveduto alla chiusura della pratica.

Quale risposta, lo stesso si presentava ripetutamente nell'ufficio di Imola e in quello di Bologna esibendo un insieme di leggi, regolamenti e circolari che, a suo avviso, smentivano il mio convincimento e, pretendendo di avere subito un ulteriore torto da parte mia, insisteva e contestava il mio operato, non sempre in maniera urbana.

A questo punto ritenevo indispensabile riaprire la pratica e, dopo un approfondimento di tutti gli aspetti della fattispecie, inviavo all'Azienda USL di Imola, e per conoscenza all'interessato, una nota riepilogativa della situazione complessiva.

Preliminarmente eccepivo all'Azienda che non appariva conforme ai principi di buona amministrazione il rinvio della determinazione (di sua esclusiva competenza) circa il possesso o meno, da parte del richiedente, dei requisiti specifici per l'assunzione a Dirigente Medico, in attesa del parere del Ministero della Sanità.

I tempi di conclusione del procedimento amministrativo sono, infatti, disciplinati dalla legge e dai relativi regolamenti, e non possono essere dilatati sine die in attesa di un parere facoltativamente richiesto.

A distanza di nove mesi dalla richiesta, e nel silenzio del Ministero della Sanità circa il termine entro il quale intendeva rendere il parere, ritenevo che l'Azienda potesse e dovesse decidere autonomamente, anche in applicazione analogica del termine di cui al 2° comma dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990.

In ogni caso, a prescindere dal problema della sussistenza dei requisiti specifici in capo al predetto, mi sembrava corretto l'iter argomentativo seguito dall'Azienda per escludere che lo stesso avesse titolo per l'assunzione obbligatoria sulla base della legge n. 68 del 1999.

In realtà, non ritenevo che alla fattispecie fosse applicabile quella normativa.

L'interessato infatti aveva presentato istanza di ammissione all'avviso pubblico in data 16 gennaio 2000, quando era ancora in vigore la precedente normativa, vale a dire l'art.13 della legge n. 763 del 1981.

Le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, (abrogative della preesistente normativa) entravano in vigore -tranne alcune norme che qui non interessavano- solamente dopo 300 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: e poiché la legge n. 68 del 1999 era stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1999, le sue disposizioni entravano in vigore il 17 gennaio 2001.

Tutto ciò a prescindere dalla ulteriore circostanza che la data alla quale occorre fare riferimento era, più esattamente, quella dell'avviso pubblico per la copertura del posto di Dirigente Medico, sicuramente antecedente al 16 gennaio 2001. In tale data pertanto era fuori discussione che fossero ancora vigenti le disposizioni dell'art.13 della legge n. 763 del 1981, che rinviavano all'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 482 del 1968.

Purtroppo per l'interessato, non apparivano a lui applicabili neppure le disposizioni della legge n. 482 del 1968, in quanto le stesse erano dirette a coloro che non avevano

superato il 55° anno di età, mentre egli al 16 gennaio 2000 aveva già ampiamente superato tale limite.

Sulla base di tutte queste considerazioni, ribadivo il mio convincimento circa la correttezza dell'operato posto in essere dall'Azienda nei confronti del richiedente.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna**
N. 300/2001

La richiesta di assegno di cura a favore di un'anziana non autosufficiente, in quanto affetta da morbo di Alzheimer e diabete, era respinta con la motivazione: "E' già titolare di IDA e non rientra nei casi di Ass. di cura di tipo A".

Il marito della signora chiedeva allora il mio intervento in primo luogo perché non comprendeva le ragioni del rifiuto, ed anche per vedere riconosciuto tale beneficio.

Convenivo con il richiedente che la motivazione del diniego non appariva né chiara né esaustiva, e mi attivavo presso l'Azienda per avere un puntuale e circostanziato approfondimento del provvedimento in parola.

Osservavo inoltre che, qualora la sigla IDA significasse "indennità di accompagnamento", andava tenuto presente che, a parte l'oggettiva oscurità di tale indicazione, la direttiva regionale in materia considerava questa indennità come motivo di riduzione del beneficio, e non certo causa di esclusione.

Non potevo pertanto ritenere accettabile la risposta fornita al riguardo dall'Azienda che -stante il limite delle risorse assegnate- in base al regolamento interno adottato dal Direttore Generale, la precedenza nell'erogazione dell'assegno di cura era riconosciuta (con eccezione per i casi rientranti nel livello A) all'anziano non beneficiario di indennità di accompagnamento o di consimili benefici economici.

In tal modo, osservavo allora, quella che l'amministrazione regionale ha indicato come circostanza suscettibile di ridurre l'importo del contributo, diveniva causa di esclusione del contributo stesso, in violazione del punto 3) della citata circolare, che non consente di prevedere criteri di esclusione aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla normativa regionale.

Invitavo pertanto l'Azienda a riesaminare la previsione contenuta nel proprio regolamento interno e conseguentemente anche la richiesta del signore in argomento.

Con grande celerità il Direttore Generale dell'Azienda dava ampie assicurazioni di aver disposto l'adeguamento in tempi rapidi del regolamento aziendale e di aver disposto per l'erogazione dell'assegno di cura in favore della richiedente.

• **Azienda Ospedaliera di Bologna**
Policlinico S. Orsola - Malpighi
N. 249/2001

Il Centro per i Diritti del malato presso l'Ospedale S. Orsola-Malpighi segnalava la prassi seguita dalle Unità Operative di oculistica di quel nosocomio di richiedere, tra gli esami preparatori all'intervento di cataratta, anche l'accertamento dell'eventuale presenza di virus HIV.

Aderendo alla mia segnalazione, la Direzione Medica Ospedaliera provvedeva ad invitare immediatamente le UU. OO. di oculistica al rispetto della legge n. 135/1990.

Inoltre, la predetta Direzione Medica trasmetteva a tutti i Dipartimenti e Unità Operative dell'Azienda stessa una circolare con la quale, richiamandosi ad una nota dell'Assessorato regionale alla Sanità di analogo contenuto, ribadiva che l'esecuzione di esami HIV, HBC, HCV, non trova alcuna giustificazione epidemiologica, se non espressamente finalizzata alla cura della singola persona, e che l'accertamento è illegittimo se effettuato senza il consenso del paziente.

• **Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna**
N. 914/2001

Un minore proveniente da Modica (Ragusa), dopo essere stato sottoposto ad alcune visite di controllo presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, aveva ricevuto la comunicazione di ricovero programmato per un certo giorno, con invito a trasmettere tempestiva comunicazione in caso di impedimento.

Recandosi presso l'Istituto alla data indicata insieme al padre, il ragazzo apprendeva solo allora che l'intervento doveva essere spostato di una settimana in quanto erano presenti in reparto, con ricovero programmato, diversi pazienti in attesa di intervento.

Interessata dal genitore del ragazzo -che, insoddisfatto delle spiegazioni fornite dall'Istituto circa l'assenza di un tempestivo preavviso dell'impedimento, aveva rinunciato al ricovero ed era tornato a casa- chiedeva di conoscere il motivo per il quale la famiglia non era stata avvertita tempestivamente del rinvio del ricovero, programmato alla pari di quelli che erano citati a giustificazione del rinvio ("all'atto del ricovero del figlio erano presenti in reparto, con ricovero programmato, diversi pazienti in attesa di intervento").

Quanto poi alla circostanza che nel reparto potevano essere ricoverati pazienti che necessitavano di intervento chirurgico urgente e non differibile, si trattava di un'eventualità da tenere presente ai fini della programmazione degli interventi, ma che non spostava i termini della questione.

Nel caso di specie, infatti, era indubitabile che l'utente si era trovato a subire il carico delle problematiche organizzative interne, con ciò sostenendo costi aggiuntivi notevoli per spese alberghiere e di aereo.

L'Istituto mi chiariva peraltro che la lettera inviata a suo tempo all'interessato fissava una data di ricovero, e non di intervento e che, mentre solitamente il periodo di attesa dell'intervento si attesta sui 2/3 giorni dal ricovero, nella circostanza si erano verificate numerose urgenze che avevano determinato lo slittamento dei tempi per l'intervento chirurgico.

Pur non potendo addebitare all'Istituto alcuna omissione, a conclusione di questo intervento ritengo di dover segnalare che, evidentemente, a monte non è stata data un'informazione sufficientemente chiara delle modalità di ricovero e di intervento, cosicché il minore, in buona fede, si è sentito oggetto di un'ingiustizia da parte dell'amministrazione.

Sarebbe pertanto opportuno, per il futuro, che l'Istituto valutasse l'opportunità di rivedere le proprie modalità di informazione sul punto.

• **Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna**
N. 33/2001

Anche in relazione all'anno accademico 2000/2001 mi è stato prospettato il problema del rispetto dei termini per ricorrere contro la graduatoria provvisoria per la concessione di borse di studio.

Si tratta di un problema già affrontato nel corso dell'anno 2000 ed evidenziato nella relazione sull'attività da me svolta in quell'anno.

Questi i fatti. Ad uno studente universitario fuori sede veniva comunicata l'esclusione dalla concessione della borsa di studio, in quanto la sua domanda era priva dei dati relativi al patrimonio mobiliare.

La comunicazione del rifiuto, spedita con lettera ordinaria in data 16 novembre, era pervenuta all'interessato il 20 dello stesso mese, termine ultimo per proporre ricorso, e ciò gli aveva reso impossibile ogni tutela della propria posizione soggettiva.

Al riguardo l'interessato mi faceva presente che, contestualmente alla proposizione della domanda di concessione della borsa di studio, egli aveva trasmesso all'Azienda una dettagliata informazione sulla situazione economica della propria famiglia, dalla quale si poteva evincere la sussistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione del predetto beneficio.

Egli si doleva infine di aver richiesto ripetutamente un colloquio con il responsabile dell'ufficio competente senza peraltro ottenerlo.

In risposta alla mia richiesta di notizie, l'Azienda evidenziava che, nel caso in questione, non si trattava di un difetto di comunicazione che poteva aver pregiudicato l'esercizio di un diritto: infatti, *"anche un ricorso ad integrazione del dato inizialmente omissso non avrebbe potuto sanare l'incompletezza della domanda presentata. Per questo motivo la comunicazione relativa alla posizione nelle graduatorie provvisorie era stata spedita allo studente ... più tardi rispetto a quelle inoltrate agli studenti respinti per motivazioni diverse dall'incompletezza. Per lo stesso motivo non è stato accordato il colloquio da parte del Dirigente dell'Ufficio, in quanto nulla avrebbe potuto sanare la posizione in questione."*

Le argomentazioni dell'Azienda circa l'insussistenza dei requisiti economici mi sembrano corrette e convincenti.

Non altrettanto posso dire quanto al ritardo nell'invio della comunicazione della mancata ammissione alla borsa di studio.

E' da precisare al riguardo che il bando non prevedeva, tra le modalità di comunicazione dell'esito della selezione, l'invio di una lettera agli interessati: il bando prevedeva solamente che il ricorso avverso la graduatoria provvisoria per la concessione della borsa di studio potesse essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. A sua volta, la data indicativa di pubblicazione della graduatoria provvisoria era fissata al 30 ottobre 2000, ma poteva subire variazioni in dipendenza del numero di domande presentate.

In assenza della fissazione a priori di una data certa di pubblicazione, bene aveva operato l'Azienda provvedendo ad inviare agli interessati anche una comunicazione individuale, ma solo in quanto tale comunicazione fosse tale da assolvere all'obbligo di portare a conoscenza degli stessi la notizia dell'esclusione in tempo utile.

In caso contrario, non si comprende la finalità della predetta comunicazione: se essa era necessaria, avrebbe dovuto essere inviata in tempo utile; in caso contrario, non esisteva

alcuna giustificazione all'utilizzo di denaro pubblico per effettuare quella certa attività, il cui esborso poteva trovare una giustificazione solamente nella sua utilità.

Inoltre, nel momento in cui l'Azienda non ha inviato contestualmente tutte le comunicazioni, e ciò sulla base di una propria valutazione ex ante della fondatezza dei possibili ricorsi, si è posta in contrasto con il sistema di garanzie attribuite a tutti i soggetti che si trovano in quella certa situazione.

- **Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Ferrara**
N. 421/2001

Il Difensore civico di Mirandola segnalava il caso di uno studente presso l'Università di Ferrara al quale nell'anno accademico 2000/2001, diversamente dagli anni precedenti, l'Azienda per il Diritto allo Studio di Ferrara non aveva erogato la borsa di studio per superamento dei limiti di reddito.

E' da osservare al riguardo che l'interessato, venuto a conoscenza dell'esclusione dalla graduatoria provvisoria degli idonei, aveva inviato all'Azienda le sue osservazioni, anche se fuori dei termini previsti in quanto si trovava all'estero con il Programma Erasmus.

Ho allora richiesto all'Azienda un riesame della domanda dello studente, con un'indicazione più puntuale delle ragioni di fatto e di diritto che avevano determinato l'esclusione.

Ho ricevuto prontamente una cortese risposta, con la quale l'Azienda mi comunicava che, operata una verifica della posizione reddituale dell'interessato, aveva riscontrato che lo stesso non era stato dichiarato idoneo per ragioni tecniche dovute al programma informatico utilizzato (indicatore delle condizioni economiche inferiore alla metà dell'importo massimo, pertanto al limite), ma che a questo punto la posizione dello studente era stata recuperata ed era in fase di adozione il pagamento della borsa di studio.

Il comportamento dell'Azienda mi ha confermato ancora una volta nel convincimento che la pubblica amministrazione, se lo vuole, ha gli strumenti per operare con duttilità ed efficacia, soprattutto attraverso l'adeguamento delle proprie regole organizzative all'esigenza di tutelare le situazioni giuridiche dei cittadini, mentre quando ciò non avviene, questo dipende dall'ottica di privilegiare le problematiche interne di gestione rispetto alla qualità del servizio reso ai cittadini.

- **Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna**
N. 289/2001

Un gruppo di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica segnalavano ripetutamente all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Bologna lo stato di degrado nel quale si trovavano gli stabili nei quali erano alloggiati, con crepe profonde dalle quali filtrava l'acqua piovana fino ai garage, e con pregiudizio per la stabilità dell'immobile.

Numerose lagnanze inoltre concernevano la tenuta delle aree verdi condominiali, sporche e invase dalle deiezioni canine, le scale spesso ostruite da masserizie fuori uso, i parcheggi condominiali abusivamente utilizzati da terzi estranei, i numerosi autoveicoli abbandonati da anni con pericolo per l'incolumità pubblica, gli ascensori spesso fuori uso e ancora sprovvisti della messa a norma prevista dalla legge, le cantine occupate da abusivi.

Chiedevo allora all'Istituto di disporre le opportune verifiche.

L'Istituto precisava di aver disposto sopralluoghi e accertamenti per una serie di comportamenti irregolari. Peraltro non gli era possibile adottare iniziative più incisive nei confronti dei trasgressori in quanto il proprio Regolamento d'uso è sprovvisto di sanzioni (e al riguardo sottolineo che è indispensabile che venga provveduto con celerità).

Infine, per quanto concerne le infiltrazioni, si trattava di una questione sulla quale poteva intervenire solamente il Comune di Bologna, proprietario degli immobili in questione e tenuto a mettere a disposizione dell'Istituto le risorse finanziarie occorrenti allo scopo.

Dal mio intervento nei confronti delle strutture del Comune di Bologna non è sortito alcun effetto sostanziale, in primo luogo per il rimpallo di competenza operato tra i vari Settori, ma soprattutto in quanto, pur riconoscendo che le infiltrazioni di acqua in corrispondenza di alcuni garage rappresentano un inconveniente grave, mi è stato risposto che non vi sono finanziamenti sufficienti per eliminare tali inconvenienti, poiché tutte le risorse finanziarie disponibili vengono finalizzare ad interventi atti a garantire la sicurezza degli utenti.

- **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**
N. 559/2001

Un signore mi esprimeva il suo sconcerto per il diniego oppostogli dal Consorzio di Bonifica per la Romagna Occidentale di accettare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di documentare la vendita di un immobile.

Provvedevo allora a chiedere precisazioni al Consorzio, facendo altresì presente che, in base ad una recente normativa, i Consorzi di Bonifica sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle Conservatorie dei pubblici registri immobiliari, per prendere visione degli atti ed ottenere la relativa certificazione.

Apprendevo dal Consorzio che in realtà le cose non stavano esattamente come riferitomi dal privato (situazione che a volte purtroppo si verifica nella trattazione dei reclami che pervengono): infatti, di norma gli uffici dell'ente accettano le dichiarazioni sottoscritte dagli interessati qualora le stesse non siano generiche ma rechino gli elementi essenziali per sostituire l'atto di trasferimento: estremi catastali dell'immobile, dati anagrafici e domicilio degli acquirenti, estremi dell'atto di trasferimento della proprietà.

Quanto alla facoltà di svolgere ricerche presso le Conservatorie, l'ente puntualizzava che, in via di massima, tale modalità non è utilizzata per non dover sostenere gli oneri del personale addetto, con ciò contenendo gli oneri contributivi a carico dei consorziati.

- **Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno**
N. 630/2001

Una signora mi rappresentava il suo disagio di fronte al silenzio che il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno opponeva alla sua richiesta, risalente a circa un anno addietro.

In quell'epoca l'interessata aveva informato il Consorzio che, a seguito della morte del marito, aveva appreso che allo stesso erano state addebitate fin dal 1974 quote consortili

relative ad un altro contribuente. Aveva pertanto chiesto il rimborso di quanto pagato senza titolo, oltre agli interessi.

Verificavo allora che, in realtà, al Consorzio non era pervenuta alcuna richiesta in tal senso, e ricevevo assicurazione che lo stesso avrebbe provveduto con sollecitudine alla restituzione all'interessata delle somme spettanti.

5. CASISTICA DI ALCUNI DEGLI INTERVENTI PIU' SIGNIFICATIVI SVOLTI NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 27

Vengono riportati alcuni degli interventi più significativi svolti nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ai sensi dell'art.16 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

• Ministero dell'Interno - Sezione Polizia Stradale di Bologna N. 926/2001

Il Distaccamento Polizia Stradale di Imola aveva elevato contravvenzione per mancata utilizzazione della cintura di sicurezza a carico di una signora che viaggiava a fianco del conducente di una autovettura, benché la stessa avesse fatto presente all'agente accertatore che tale omissione era da ricollegare ad un'importante operazione chirurgica subita dieci giorni prima.

La signora chiedeva allora il mio intervento esibendomi copia della dichiarazione in tal senso resa dall'Ospedale.

Provvedevo allora ad inviare tale documentazione al Distaccamento di Imola, chiedendo di valutare l'opportunità di annullare in via di autotutela il verbale di contravvenzione.

Il Distretto di Imola interessava per competenza il Comando Polizia Stradale di Bologna, esprimendosi in favore dell'annullamento del verbale.

Viceversa, il Comando Polizia Stradale di Bologna non riteneva di aderire a tale richiesta in quanto l'art.172, comma 2, lett. f) del Codice della strada esenta dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza i soggetti che risultino affetti da patologie tali che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza, documentate con certificazione sanitaria da esibire su richiesta degli organi di polizia.

Sotto l'aspetto meramente formale la decisione appare ineccepibile: l'interessata doveva esibire la certificazione al momento dell'accertamento; la sufficienza della tardiva produzione del certificato sanitario avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione solamente in sede di eventuale ricorso.

A me è restata la perplessità circa l'adeguatezza di tale comportamento, una volta che l'autorità competente aveva verificato che non era stata violata la finalità che informa il precetto, in quanto sussistevano i presupposti per escludere l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Mi sarebbe sembrato infatti più equo dare la prevalenza alla sostanza della fattispecie, e non al dato formale, costringendo il privato a fare ricorso per vedere riconosciute le proprie ragioni, tanto più nel caso di specie in cui si trattava di una cittadina extracomunitaria, presumibilmente non a conoscenza delle nostre regole.

• **Ministero dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione civile di Bologna**
N. 874/2001

Dopo alcuni mesi nei quali, nonostante le sue insistenze, non aveva potuto ottenere dall'Ufficio Motorizzazione di Bologna la trascrizione della vendita di un'autovettura a favore di un cittadino extracomunitario, un signore mi chiedeva di risolvere tale incresciosa situazione.

Poiché il diniego era motivato dall'ufficio con la circostanza che lo straniero, in possesso di permesso di soggiorno al momento della vendita, attualmente risultava irreperibile, facevo presente all'Ufficio Motorizzazione che, essendo stata la vendita regolarmente effettuata, esso era tenuto ad adottare i provvedimenti di competenza.

Pur non avendo ricevuto alcuna risposta dal predetto ufficio - in violazione di un preciso obbligo sancito dal combinato disposto dell'art.4 della L. R. n.15 del 1995 e dell'art.16 della legge n. 127 del 1997 - ho appreso dall'interessato dell'avvenuta trascrizione della vendita.

• **Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Bologna - Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti**
N. 161/2001

Un cittadino destinatario di un atto giudiziario mi segnalava l'incongruenza della prassi seguito dall'Ufficio Notificazioni di Bologna per la notifica dello stesso.

Infatti, sia l'avviso di deposito presso il Comune sia la successiva raccomandata recavano l'indicazione che "l'atto verrà depositato presso il comune di domicilio", senza indicare esattamente l'ubicazione dell'ufficio, telefono ed orario di apertura dello stesso, l'eventuale delega predisposta e quant'altro potesse risultare utile al cittadino.

Inoltre, una volta appurata l'ubicazione dell'ufficio, l'interessato notava che l'atto giaceva aperto presso l'ufficio comunale, con possibilità per chiunque di prenderne visione.

Si trattava, nel caso, di questione inerente il diritto alla salute, ed i dati in esso riportati erano strettamente riservati ex lege 675/1996.

Prospettavo allora al Dirigente dell'Ufficio Notificazioni l'opportunità di adottare interventi atti ad eliminare gli inconvenienti segnalati, principalmente al fine di assicurare il puntuale rispetto del diritto alla tutela dei dati personali.

Quale risposta, il predetto richiamava il disposto dell'art.140 c.p.c., che prevede l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, per argomentare che l'ufficio notificatore aveva tenuto un lodevole comportamento di riservatezza. D'altro canto, egli sosteneva, non appariva eccessivamente problematico appurare ove l'atto era stato depositato, in quanto si trattava del Comune di domicilio.

Infine, per quanto attiene alla riservatezza del contenuto dell'atto, faceva presente che gli operatori comunali, che sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, devono apporre sull'atto stesso il timbro del giorno ed il protocollo, attività tutte precluse nel caso in cui questo fosse depositato in busta chiusa.

Le argomentazioni di cui sopra non mi sono apparse convincenti.

Ho pertanto ribadito il mio convincimento che, poiché il Comune di Bologna si articola in un elevato numero di uffici sparsi su tutto il territorio cittadino, occorre dare un'informazione più

precisa circa l'ufficio presso cui l'atto è depositato, con relativo indirizzo, numero telefonico e orari di ricevimento. Tali indicazioni, pur non previste dalle norme di procedura civile, appaiono esplicitazione dei principi generali di trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative.

Per quanto concerne inoltre il diritto alla privacy, ho riconfermato il mio avviso che gli atti giudiziari debbano essere trasmessi in forma chiusa, il che non preclude all'operatore di aprirli per espletare le doverose operazioni di protocollazione, salvo reinserirli subito dopo nella relativa busta.

• **Ministero della pubblica istruzione - Scuola Media "R. de' Passeggeri" – Bologna
N. 426/2001**

I genitori di alcuni bambini mi segnalavano le loro perplessità circa i criteri disposti per l'iscrizione degli alunni presso la Scuola media "R. de' Passeggeri" di Bologna: gli stessi lamentavano in particolare che la mancata conoscenza di tali criteri all'atto dell'iscrizione (i criteri stessi infatti erano stati adottati in epoca successiva) aveva loro precluso la possibilità di optare anche per altre scuole.

Interpellato in proposito, il Dirigente scolastico mi faceva presente che, essendo le domande di iscrizione in numero superiore ai posti, il Consiglio di Istituto, organo preposto alla definizione dei criteri, aveva stabilito criteri aggiuntivi: dall'applicazione di questi ultimi era conseguita la mancata ammissione degli alunni in questione.

L'esame della documentazione inviata mi evidenziava che nell'anno scolastico 1996/97 erano stati adottati alcuni criteri di iscrizione, peraltro del tutto generici e tali da non consentire alcuna selezione in presenza di richieste eccedenti.

Nel modulo standard predisposto dalla scuola per la domanda di iscrizione non era contenuto alcun richiamo ad essi.

Criteri selettivi erano stati adottati dal Consiglio di Istituto solamente nel marzo 2001, quando ormai erano scaduti i termini per l'iscrizione degli alunni. Tali criteri aggiuntivi, inoltre, apparivano in parte contrastanti con quelli precedenti e tali da penalizzare gli alunni appartenenti al flusso della scuola.

Facevo allora presente al Dirigente scolastico che l'eccedenza di richieste rispetto all'accoglienza di una scuola è un evento probabile, che comporta la necessità di aver già predisposti i criteri per formulare una graduatoria: pertanto sarebbe stato preciso obbligo della scuola adottare, prima della data di presentazione delle domande di iscrizione, i criteri per la gestione delle possibili eccedenze, dandone adeguata pubblicità.

Sul piano giuridico tale ritardo appariva censurabile sia perché in contrasto con i principi in materia di procedure selettive, e sia in quanto non idoneo ad escludere che tale definizione potesse essere influenzata dalla cognizione della posizione dei singoli alunni.

Sul piano sostanziale, poi, la circostanza aveva recato un danno agli interessati in quanto aveva loro precluso la valutazione circa la possibilità o meno di accoglimento delle loro domande, circostanza che, al contrario, essi avrebbero potuto valutare adeguatamente solamente qualora i suddetti criteri fossero stati tempestivamente adottati e portati a conoscenza.

• **Ministero della pubblica istruzione - Istituto Comprensivo n. 6 di Imola (Bologna)**
N. 505/2001

Alcuni Consiglieri comunali formulavano taluni rilievi circa l'illogicità dei criteri utilizzati nella formazione delle graduatorie per l'ammissione al primo anno di una scuola elementare di Imola.

Alcuni criteri attribuivano 30 punti a ciascun genitore lavoratore/lavoratrice, con ciò apparendo eccessivamente penalizzanti per le famiglie monoreddito o per quelle nelle quali la moglie aveva scelto di accudire direttamente i propri figli; altri –che attribuivano tout court 30 punti al figlio di genitori stranieri, in Italia da meno di 3 anni- sembravano discriminatori verso le famiglie italiane residenti nel comune; altri infine –che attribuivano 10 punti ad alunni conviventi con un solo genitore per separazione legale o divorzio - potevano portare a soluzioni inique nei confronti di famiglie bensì unite ma non fruenti, ad esempio, della presenza di nonni o di altre persone disponibili.

E' indubbio che le questioni poste si riferivano ad un settore nel quale il principio di solidarietà sociale deve costituire il criterio primario di riferimento per le scelte che l'amministrazione va ad adottare, sempre peraltro operando un bilanciamento di interessi e sacrifici tra le varie categorie.

In risposta alla mia richiesta di notizie, la Dirigente scolastica evidenziava che i criteri adottati, in analogia con quelli utilizzati dalle altre istituzioni scolastiche del territorio, erano stati preliminarmente discussi tra le varie componenti ed approvati con deliberazione della Giunta comunale.

Nel merito, la stessa obiettava che, anche qualora si fosse addivenuti ad una modifica degli stessi, ugualmente alcune categorie sarebbero state agevolate a discapito di altre, e vi sarebbero sempre stati soggetti esclusi e insoddisfatti.

In ogni caso, dal momento che le richieste per quella scuola erano sempre superiori ai posti disponibili, e questi ultimi erano ricollegabili alla capienza dell'istituto, il Consiglio di Istituto aveva deliberato di destinare i posti in organico solamente alla formazione delle classi.

In tal modo, con grande disponibilità l'Istituzione perveniva al risultato ottimale attraverso l'attivazione di una classe prima aggiuntiva, con ciò consentendo anche ai bambini inizialmente esclusi di frequentare la prima classe presso la scuola richiesta.

• **Ministero della pubblica istruzione - Istituto Comprensivo di Ceretolo (Bologna)**
N. 458/2001

Numerosi genitori di alunni non ammessi a frequentare la prima elementare presso l'Istituto Comprensivo di Ceretolo mi sollecitavano ad intervenire per valutare l'adeguatezza dei criteri in base ai quali era stata stilata la graduatoria di ammissione.

A dire dei predetti, infatti, a seguito di presentazione di alcuni ricorsi, la Direzione della scuola aveva stabilito di non applicare i criteri stabiliti inizialmente ma di ricorrere all'estrazione a sorte.

In tal modo, oltre a determinare una ingiustificata modificazione nelle aspettative degli interessati, le ammissioni degli alunni sarebbero dipese dal puro caso, senza alcuna valutazione di ordine sociale né alcun bilanciamento di interessi e sacrifici tra situazioni diverse.

Al mio intervento ha risposto prontamente il Dirigente scolastico facendo presente che la scuola si era attenuta ai criteri predisposti dal Consiglio di Istituto e che, in ogni caso, la questione doveva intendersi superata con l'accoglimento di tutte le domande di ammissione presentate.

• **Ministero della pubblica istruzione - Istituto Comprensivo San Biagio -Ravenna
N. 766/2001**

I genitori di una minore, già iscritta per l'anno scolastico 2001/2002 alla 1° elementare di un Istituto statale, avevano presentato domanda al Dirigente Scolastico di nulla-osta per cambio di Istituto, essendo essi intenzionati ad iscrivere la figlia in una Scuola elementare più vicina a quella frequentata dal fratello maggiore e più prossima alla loro abitazione.

Gli interessati si erano rivolti al mio Ufficio manifestandomi la loro preoccupazione circa l'accoglimento della domanda.

Con mia nota di intervento, evidenziavo al Dirigente Scolastico che i genitori in questione mi avevano riferito che la possibilità di iscrivere la figlia ad una scuola logisticamente più rispondente alle loro esigenze si era concretizzata solamente dopo la scadenza del termine per la preiscrizione (21 gennaio 2001), in quanto essi erano venuti a conoscenza dell'ubicazione dell'Istituto nel quale erano intenzionati ad iscrivere la figlia solo dopo tale data.

Evidenziavo, inoltre, come le ragioni del cambio di scuola a mio avviso legittimassero la richiesta di nulla osta, suggerendo nel contempo agli interessati di esplicitare con chiarezza anche al Dirigente Scolastico gli effettivi motivi del cambio di Istituto.

Qualche giorno dopo il Dirigente interpellato mi comunicava, con nota inviata per conoscenza, la concessione del nulla osta richiesto, in accoglimento dei motivi addotti dai genitori interessati.

• **Agenzia delle Entrate - Centro di Servizio Imposte Dirette e Indirette di Bologna
N. 129/2001**

Un contribuente romagnolo in attesa del rimborso IRPEF 1993, volendo conoscere i tempi di liquidazione delle sue spettanze, nel gennaio 2001 aveva interpellato il sistema Informativo dell'anagrafe tributaria, apprendendo che il suo rimborso era stato sospeso dal liquidatore.

Chiedeva allora il mio intervento in quanto non era in grado di comprendere le motivazioni di tale provvedimento.

Interpellato in proposito, il Centro di Servizio II.DD. e DD. Di Bologna replicava che nella dichiarazioni dei redditi Mod.740/94 l'interessato non aveva richiesto alcun rimborso, per cui nulla gli era dovuto, a meno che non allegasse l'attestato di versamento di un importo pari a quanto richiesto.

Il contribuente faceva allora presente che il suo diritto ad ottenere quel certo rimborso discendeva da una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna fin dal maggio 1997.

A questo punto il Centro di Servizio replicava chiedendomi, per l'avvenire, di fornirgli tutti i dati utili e le informazioni complete relativi ai singoli casi, in modo da evitare equivoci e risposte inadeguate.

Poiché tale ultima circostanza mi era stata comunicata dall'interessato solo in quel momento, facevo allora presente ciò al predetto Centro di Servizio, precisando che comunque già nel 1997 il contribuente aveva informato l'ufficio fiscale di Ravenna della pronuncia a lui favorevole.

Facevo anche presente che - appunto in relazione alla criticità della situazione dei rimborsi a seguito di sentenze in carico al Centro di Servizio - nel novembre del 2000 la Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia-Romagna aveva sottolineato la necessità di porre in essere un'efficiente azione di coordinamento tra gli uffici periferici ed il Centro di Servizio, "poiché gli uni sono in possesso del fascicolo processuale quali parti nel processo tributario... e l'altro deve provvedere al pagamento del rimborso, adempimento essenziale alla definitiva conclusione del procedimento".

La vertenza si è felicemente conclusa nell'ottobre 2001.

- **Agenzia delle Entrate - Sezione staccata di Ferrara**
N. 546/2001

Un contribuente lamentava che, dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio diritto sia dalla Commissione Tributaria di primo grado che dalla Commissione Tributaria regionale, non riusciva ad ottenere dal Centro di Servizio Imposte Dirette ed Indirette di Bologna notizie circa i tempi presumibili di rimborso della maggior somma pagata nel 1986 a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Verificato che la competenza spettava alla Sezione staccata di Ferrara, chiedevo informazioni, ottenendo un'assicurazione del tutto generica.

A questo punto, preso atto che il credito risaliva a molti anni addietro e che, per veder riconosciuto il proprio diritto, il contribuente aveva dovuto sostenere le spese necessarie per un duplice grado di giudizio, ho interessato l'ufficio del Garante per il Contribuente affinché le legittime aspettative dell'interessato trovassero al più presto una conclusione positiva.

- **Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 1**
N. 190/2001

Nell'anno 1989 la Commissione di Primo grado di Bologna accoglieva il ricorso di un contribuente concernente un rimborso IRPEF 1981. La decisione era confermata nel 1996 dalla Commissione Tributaria di 2° grado.

Nel frattempo quest'ultimo moriva.

Nel 1999, dopo oltre tre anni senza aver ricevuto né alcuna comunicazione né tantomeno il rimborso, la figlia ed erede chiedeva al 1° Ufficio Entrate di Bologna l'esecuzione del giudicato.

Non ottenendo alcun riscontro, si rivolgeva a me.

Alle mie pressanti sollecitazioni l'Ufficio si limitava a comunicare il proprio intendimento di dar corso al rimborso.

• **Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna**
N. 65/2001

Nel lontano 1976 un agricoltore della provincia di Bologna presentò istanza all'allora Intendenza di Finanza – Ufficio Reno, per ottenere l'accessione di un terreno demaniale antistante un altro terreno da tempo concessogli.

Nonostante i numerosi solleciti, l'interessato non aveva mai ricevuto alcuna risposta.

Sono allora intervenuta a supporto della richiesta dell'interessato, chiedendo alla Filiale di Bologna dell'Agenzia del Demanio di conoscere le ragioni di tale silenzio, nonché i termini entro i quali la pratica sarebbe stata definita.

Quale risposta, l'Agenzia mi faceva presente che, a seguito di un'ennesima sollecitazione pervenuta dal privato nel 1997, aveva provveduto a richiedere (nel 1999!) il parere al Servizio Provinciale Difesa del Suolo.

L'Agenzia però non mi dava alcun ragguaglio circa il seguito di tale richiesta. La nota della stessa Agenzia concludeva precisando che, a seguito dell'emanazione del DPCM attuativo del D.Lgs. N. 112/1998, stava per essere completato il passaggio dei fascicoli riguardanti la materia del demanio idrico alla Regione Emilia-Romagna, alla quale dovevo pertanto rivolgere ogni ulteriore richiesta di informazioni sulla pratica in argomento.

Nel concludere il mio intervento (almeno nei confronti dell'Agenzia), ho ritenuto di dover esprimere le mie più ampie riserve circa l'efficacia e la tempestività dell'attività posta in essere, atteso che l'istruttoria di questa pratica si è protratta - inutilmente - per oltre venti anni.

• **Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Bologna**
N. 142/2001

Resosi conto che il reddito catastale attribuito al proprio appartamento non era conforme alle dimensioni dello stesso, nel 1993 un cittadino si era recato all'Ufficio Tecnico Erariale di Bologna con il suo tecnico di fiducia, e aveva constatato l'errore nel quale era incorso l'ufficio stesso.

Su suggerimento del tecnico, aveva compilato e presentato un modulo di correzione.

Nel 2000, con sua grande sorpresa, l'interessato riceveva dal Comune ove è ubicato l'immobile un avviso di liquidazione di maggiore imposta ICI, e così scopriva che l'ex U.T.E. non aveva dato alcun corso alla sua richiesta di correzione.

Il mio intervento si è articolato in due direzioni: immediatamente ho chiesto al Sindaco del Comune interessato di sospendere, fino alla definizione della rettifica in parola, la riscossione della maggior imposta liquidata.

Al Direttore dell'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Bologna ho invece richiesto di dar corso alla rettifica.

Così è stato fatto, con grande sollievo dell'interessato.